

Art.1 I benefici a concorso

E' indetto il concorso per l'assegnazione delle borse di studio agli studenti iscritti all'Università IUAV di Venezia, per l'anno accademico 2018-19.

La borsa di studio è costituita da un beneficio erogato parte in denaro e parte in servizi agli studenti che frequentano i corsi di cui al successivo articolo 2.

L'entità della borsa di studio è commisurata all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) ed alla condizione di studente "In sede", "Pendolare" e "Fuori sede", come specificato negli articoli 6 e 7.

Art. 2 I corsi per i quali è concessa la borsa di studio

1 La borsa di studio è attribuita per concorso agli studenti che la richiedono con le modalità indicate nel successivo articolo 4.

La borsa di studio è concessa per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli dei corsi previsti dal Decreto ministeriale 509/1999, come sostituito dal Decreto ministeriale 270/2004:

a) corsi di laurea - per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione (inteso come primo anno di prima immatricolazione presso qualsiasi ateneo);

b) corsi di laurea magistrale - per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione (inteso come primo anno di prima immatricolazione presso qualsiasi ateneo);

c) corsi di dottorato di ricerca - per un periodo di tempo pari alla durata prevista dei corsi a partire dall'anno di prima iscrizione, solo per coloro che non beneficiano della borsa di cui al D.M.224/1999 "Regolamento in materia di dottorato di ricerca";

2 La borsa di studio è concessa anche agli studenti iscritti a tempo parziale, per un importo pari al 50% del suo ammontare e come indicato al successivo articolo 7, che abbiano optato per tale impegno orario fin dalla loro iscrizione al primo anno e non abbiano successivamente interrotto tale tipologia. A questi studenti la borsa di studio è concessa per un periodo di tempo pari a:

a) per i corsi di laurea - per un periodo di sette anni, a partire dall'anno di prima iscrizione;

b) per i corsi di laurea magistrale - per un periodo di cinque anni a partire dall'anno di prima iscrizione;

3 Lo studente che ha precedentemente rinunciato agli studi, sarà considerato iscritto al primo anno soltanto nel caso non sia risultato beneficiario di borsa di studio nel corso - di rinuncia - precedente. In questo caso non saranno computati ai fini del calcolo del merito per la borsa di studio, per l'intero nuovo percorso di studi, eventuali riconoscimenti di attività didattiche che derivano dalla precedente carriera. Lo studente rinunciatario che ha usufruito della borsa di studio precedentemente, sarà considerato iscritto agli anni successivi al primo.

4 I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

5 Per gli studenti portatori di handicap con percentuale di invalidità pari o superiore al 66%, la borsa di studio è concessa per un periodo di tempo più lungo, in rapporto al tipo di corso e alla percentuale di invalidità, come indicato nell'allegato n.1.

Art.3 Requisiti di reddito, di merito ed incompatibilità

1 Possono partecipare al concorso per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui all'art.2, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente iscritti all'anno accademico 2018-19 entro la data di scadenza della prima rata di tasse e contributi (17 settembre 2018), oppure entro la scadenza del presente bando di concorso (1 ottobre 2018); risulta iscritto lo studente che entro le medesime date ha provveduto al pagamento dell'importo previsto di prima rata di tasse di iscrizione ma per i pagamenti successivi al 17 settembre sarà applicata la mora per pagamento in ritardo come da regolamentazione tasse. Per gli studenti del primo anno di ciascun corso è fatta salva la possibilità di richiedere la borsa a seguito di immatricolazione tardiva (avvenuta cioè a partire dal giorno di scadenza della presentazione della domanda di borsa di studio) sugli ulteriori posti disponibili nel corso scelto;

b) non essere in possesso di laurea conseguita prima dell'avvio della riforma degli ordinamenti ai sensi del DM 509/1999, tranne che per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;

c) possedere un Indicatore di Situazione Economica Equivalente rilasciato per le prestazioni del diritto allo studio universitario, non superiore a euro 23.253,00, come definito al successivo art.6;

d) possedere un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente del nucleo familiare, come rilasciato per le prestazioni del diritto allo studio universitario, non superiore a euro 35.824,56, come definito al successivo art. 6;

e) non godere di altre borse di studio o aiuto assimilabile, tranne quelle concesse per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e ricerca;

f) iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale: non è richiesto alcun requisito di merito; è prevista una valutazione successiva del merito, così come stabilito ai successivi articoli 9 e 11, per quanto riguarda il pagamento della seconda rata di borsa e per non incorrere nella revoca della borsa;

g) gli iscritti al dottorato di ricerca non devono essere assegnatari della borsa di studio di cui al DM 224/1999: è richiesta l'ammissione al corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

h) iscritti agli anni successivi al primo per i corsi di laurea di cui al D.M.n.509/1999, come sostituito dal DM 270/2004: essere in possesso alla data del 10 agosto 2018 dei seguenti crediti formativi universitari:

- 25 crediti, per chi si iscrive al secondo anno per il 2018-19;

- 80 crediti per chi si iscrive al terzo anno per il 2018-19;

- 135 crediti per chi si iscrive al quarto anno per il 2018-19; in questo caso la richiesta di borsa vale per il primo semestre;

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui alla presente lettera h), lo studente potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus che vale:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per raggiungere i 25 crediti per il secondo anno accademico;

- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per raggiungere gli 80 crediti per il terzo anno accademico;

- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per raggiungere i 135 crediti per l'ultimo semestre.

La quota di bonus residuo può essere utilizzata negli anni successivi ma non si cumula con i bonus previsti per chi li utilizza per la prima volta negli anni successivi.

I bonus previsti per il conseguimento dei requisiti di merito di ciascun anno non sono cumulabili tra loro.

i) iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale: essere in possesso alla data del 10 agosto 2017 dei seguenti crediti formativi universitari

- per il secondo anno, 30 crediti;
- per l'ultimo semestre, 80 crediti;

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui alla presente lettera i), lo studente può utilizzare il bonus residuo o non fruito (vale 15 in questo caso) nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti. Si intende "proveniente dal vecchio ordinamento" lo studente in possesso di laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il DM 509/1999.

l) i requisiti di merito e l'attribuzione dei bonus previsti dal presente articolo sono rideterminati, per gli studenti disabili con invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, secondo le indicazioni contenute nell'allegato n.1.

m) per gli studenti iscritti con impegno a tempo parziale i requisiti di merito sono indicati nell'allegato n.2, ma non è prevista la possibilità di utilizzare bonus.

Art. 4 Domanda

1 Gli studenti che intendono concorrere all'assegnazione delle borse di studio dovranno presentare la domanda effettuando le seguenti azioni entro le scadenze sotto riportate:

- a) Presentazione della domanda e delle dichiarazioni utili alla fruizione di tutti i benefici del diritto allo studio e della riduzione tasse per l'intero anno accademico 2018-19, utilizzando la procedura specifica on line presente nell'area riservata dello Sportello internet di ateneo. Al termine dell'inserimento della domanda e delle altre dichiarazioni è richiesta la conferma da parte del richiedente a seguito della quale viene prodotta una stampa (inviata automaticamente all'indirizzo di posta elettronica dello studente) che si dovrà conservare. Nella procedura on line non vengono richiesti gli indicatori ISEE e ISPE, in quanto saranno integrati nell'autocertificazione successivamente e in modo automatico prelevandoli dal sito INPS.
- b) Presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica finalizzata al rilascio dell'attestazione ISEE 2018 per le "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario", utilizzando il sito web dell'INPS oppure, in alternativa, un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o un professionista abilitato. Lo studente non dovrà presentare l'attestazione all'ateneo.
- c) Regularizzare l'iscrizione all'anno accademico 2018-19 effettuando il versamento della tassa di iscrizione mediante la procedura di pagamento in uso, nella propria area riservata, denominata PagoPa.

2 Le azioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo possono essere completate indipendentemente tra loro e senza una cadenza temporale definita, ma tutte e tre vanno effettuate entro le scadenze perentorie e a pena di esclusione sotto riportate:

- per gli studenti già iscritti all'università nell'anno accademico (2017-18) dal giorno 10 luglio al giorno 1 ottobre 2018;
- per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea di primo livello (triennale) e al primo anno dei corsi di laurea magistrale, dalla data di immatricolazione al giorno 22 ottobre 2018;
- per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, dall'iscrizione al 14 dicembre 2018;

3 Il mancato rispetto di una sola delle scadenze succitate riferite alle azioni di cui al comma 1 del presente articolo, determinano l'esclusione dal concorso per la borsa di studio.

4 Per i casi seguenti sono rideterminate le scadenze nella data del 22 ottobre 2018:

- a) studenti trasferiti all'Università luav di Venezia;
- b) studenti che nel periodo di apertura del concorso risultavano all'estero per un programma di scambio internazionale;
- c) studenti che nel medesimo periodo risultavano in periodo di sospensione, interruzione, servizio civile;
- d) studenti che si siano trovati nel medesimo periodo in comprovate e gravi condizioni di infermità.

5 Per le immatricolazioni effettuate successivamente al 22 ottobre 2018 è fatta salva la possibilità di accedere ai benefici concordando la procedura con il servizio diritto allo studio.

Art.5 Procedure di selezione e graduatorie

1 Agli iscritti al primo anno di tutti i corsi è destinato un numero di borse di studio per un ammontare complessivo non superiore al 30% dell'intero gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, al netto del rimborso agli idonei.

Agli studenti di prima immatricolazione appartenenti a paesi non compresi nell'Unione Europea, iscritti ai corsi di laurea triennale, è destinato un ammontare complessivo di risorse non superiore al 5% delle risorse regionali complessivamente destinate alle matricole. Per l'individuazione delle nazionalità si fa riferimento alla data di scadenza del bando di concorso.

Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (degli anni successivi al primo) è destinato un numero di borse di studio per un ammontare complessivo che deriva da uno specifico accantonamento di risorse. Tale accantonamento si determina rapportando la percentuale di idonei ai benefici nell'Anno Accademico precedente rispetto al totale degli iscritti.

Le risorse rimanenti saranno destinate per gli studenti degli anni successivi al primo dei corsi attivati con il DM 509/1999.

Qualora residuino risorse, dopo aver erogato la borsa di studio a tutti gli studenti matricole italiani e comunitari nonché iscritti a qualsiasi altro anno e corso di studio italiani, comunitari ed extracomunitari, si valuterà se procedere (interviene il Dirigente della Direzione Regionale Istruzione) ad assegnare la borsa di studio alle matricole non appartenenti ai paesi dell'Unione europea dei corsi di laurea triennale.

2 Sono definite quattro graduatorie:

- a) per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi, di nazionalità italiana e comunitaria, integrata con le nazionalità non UE ma iscritti ai corsi di laurea magistrale e dottorato di ricerca;
- b) per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, non appartenenti a paesi dell'Unione Europea;
- c) per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di dottorato di ricerca;
- d) per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati ai sensi del DM 509/1999.

3 Graduatorie a) e b)

Gli studenti del primo anno, senza differenziazione per tipo di corso, sono inseriti in una graduatoria ordinata in modo crescente esclusivamente sulla base dell'ISEE rilasciata per le prestazioni del diritto allo studio universitario.

E' prevista la revoca della borsa di studio secondo le condizioni indicate nell'art.11.

4 Graduatoria c)

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (anni successivi al primo) sono inseriti in una graduatoria ordinata per ISEE crescente, come rilasciata per le prestazioni del diritto allo studio universitario.

5 Graduatoria d)

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica/magistrale sono inseriti in una graduatoria di merito, elaborata esclusivamente sulla base del coefficiente di merito così definito:

Si utilizzano due parametri: il voto di riferimento e il numero di crediti di riferimento.

Il voto di riferimento è dato dalla media delle votazioni medie conseguite da tutti gli studenti negli stessi anni e per le stesse materie dallo studente considerato.

Il numero di crediti di riferimento è dato dalla media dei crediti ottenuti entro il 10 agosto 2018 dagli studenti iscritti dallo stesso numero di anni all'università e per lo stesso corso di studi dello studente considerato.

I crediti di riferimento per ciascun corso ed anno sono resi noti all'atto della pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Il calcolo del merito dello studente viene effettuato sulla base dei crediti ottenuti fino al 10 agosto 2018.

Il valore del coefficiente di merito, che può anche essere negativo, si calcola come segue:

$$[(\text{CREDITI STUDENTE} - \text{CREDITI DI RIFERIMENTO}) + (\text{VOTO STUDENTE} - \text{VOTO DI RIFERIMENTO})]/2$$

La prima posizione di graduatoria corrisponde al coefficiente di merito più alto e le successive posizioni sono elencate in ordine decrescente di coefficiente; in caso di parità prevale l'ISEE inferiore.

6 Per gli studenti trasferiti da altro corso interno o da altro Ateneo, si contano anche gli anni di iscrizione presso i corsi o le università di provenienza nonché i crediti formativi convalidati per il corso di frequenza.

7 Gli studenti che provengono da una rinuncia agli studi, saranno considerati iscritti agli "anni successivi al primo" o al "primo anno", a seconda che abbiano o meno usufruito della borsa di studio nel corso precedente.

Nel caso sia stata usufruita la borsa di studio, lo studente sarà considerato iscritto agli anni successivi al primo e saranno cumulati gli anni effettuati nell'ateneo di provenienza e saranno valutate le condizioni di merito analogamente agli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo, sia per il numero totale di anni entro i quali poter beneficiare della borsa di studio che per il numero di CFU minimo per l'idoneità, nonché per il calcolo del coefficiente di merito.

Nel caso non sia stata usufruita la borsa di studio nel corso precedente, lo studente sarà considerato iscritto al primo anno ma non saranno computati ai fini del calcolo del merito per la borsa di studio, per l'intero nuovo percorso di studi, eventuali riconoscimenti di attività didattiche che derivano dalla precedente carriera.

8 Per gli studenti stranieri si contano solo gli anni di iscrizione a partire dalla prima immatricolazione in Italia e i crediti formativi ottenuti dopo l'immatricolazione in Italia. Si vedano a proposito di eventuali convalide le "particolari condizioni" indicate di seguito.

9 Particolari condizioni valide per tutte le graduatorie:

Gli anni di interruzione di carriera non vengono considerati ai fini del calcolo del coefficiente di merito e del numero di anni entro i quali sia possibile richiedere i benefici.

Per gli studenti trasferiti da altro corso di laurea interno o da altro Ateneo, si contano anche gli anni di iscrizione presso i corsi o le università di provenienza nonché gli esami riconosciuti validi per il corso di frequenza.

Nel caso in cui, successivamente alla formulazione della graduatoria del primo anno, sia richiesto il riconoscimento di esami sostenuti in precedenza e si sia collocati ad un anno di corso diverso dal primo, gli studenti transiteranno nella graduatoria degli iscritti agli anni successivi al primo, con calcolo del coefficiente di merito che tenga conto degli esami riconosciuti per il corso di studi e un numero di anni pari all'anno naturale di iscrizione (per anno naturale si intende l'anno cui risulta iscritto lo studente considerato più quelli svolti precedentemente).

E' esclusa la possibilità di accedere alla borsa di studio, tranne che per i corsi di dottorato di ricerca, agli studenti in possesso di laurea estera quadriennale o quinquennale che ai fini dell'abbreviazione di corso sono indotti a frequentare e sostenere gli esami del secondo anno di corso di laurea magistrale, oltre che svolgere e discutere l'elaborato di tesi di laurea.

Art.6 Valutazione delle condizioni economiche e nucleo familiare

1 Le condizioni economiche dello studente e del nucleo familiare di appartenenza sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'Estero (ISEEE) di cui al DPCM n.159/2013 e successive modifiche ed integrazioni. L'attestazione deve essere rilasciata per le prestazioni del diritto allo studio.

2 Per la concessione dei benefici, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, ed in particolare dal suo articolo 8.

3 In ogni caso, fanno parte del nucleo familiare: a) i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica; b) i coniugi con diversa residenza anagrafica, tranne i casi di separazione giudiziale, esclusione di potestà sui figli, cessazione degli effetti civili del matrimonio o abbandono del coniuge; c) il minore in affidamento preadottivo; d) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori ma a loro carico, se non coniugato e senza figli. Per ulteriori dettagli della composizione del nucleo si veda il succitato art.3 del DPCM 159/2013.

4 In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza fuori all'unità abitativa della famiglia d'origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a Euro 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

5 I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. n.159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, del citato D.P.C.M.

6 Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al precedente comma 4, è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del D.P.C.M. n.159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M.

7 Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29/03/2012, n.68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'I.S.E.E., calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.L. 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazione, dalla Legge 4 agosto 1990, n.227

8 L'I.S.P.E. è calcolato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.

9 Per l'accesso al beneficio l'I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario del nucleo familiare, sommato con l'I.S.E.E., non potrà superare il limite di Euro 23.253,00.

10 Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. n.68/2012 e dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, è comunque escluso dal beneficio lo studente per il quale l'I.S.P. del nucleo familiare di cui al precedente comma 8 superi il limite di Euro 35.824,56.

11 Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal D.M. 3 maggio 2018, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane: in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca. Tali studenti sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste per tutti gli altri studenti.

12 Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità definite per tutti gli altri studenti.

Art.7 Ammontare della borsa di studio

1 L'importo della borsa di studio è differenziato in base all'ISEE - rilasciato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario - ed in base alla condizione di residenza "in sede", "fuori sede" o "pendolare".

Lo "status" di residenza deve essere dichiarato nella procedura on line presente nello Sportello internet di ateneo.

Sono definiti:

a) in sede lo studente residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;

b) pendolare lo studente che si dichiara tale, residente in un luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;

c) fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi; per "nei pressi di tale sede" si intende nel Comune di Venezia o in uno dei comuni per i quali si è classificati "in sede". Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare;

Per la definizione dello status di studente in sede, pendolare o fuori sede, si considera la documentazione che è pubblicata sulle pagine web del sostegno allo studio, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato, mediante l'esibizione di documenti ufficiali, rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto.

Lo studente che partecipa a programmi di scambio internazionale conserva lo status attribuito alle condizioni su indicate e nel caso di periodi inferiori all'anno accademico, qualora sia stato attribuito lo status di fuori sede, la borsa sarà considerata da fuori sede solo nel caso i mesi rimanenti ai dieci richiesti siano coperti da un contratto di locazione.

2 Lo studente straniero non appartenente all'Unione Europea è considerato a tutti gli effetti studente fuori sede, indipendentemente dalla distanza tra domicilio e sede del corso di studi, ad eccezione del caso in cui i genitori siano residenti in Italia. Come indicato al successivo comma 4, lo studente straniero non appartenente all'Unione Europea deve consegnare entro le scadenze rispettive del 1 ottobre e del 22 ottobre, copia del contratto di locazione, nel caso non usufruisca delle strutture residenziali dell'ESU.

3 Lo studente che frequenta i corsi di dottorato di ricerca è considerato studente fuori sede, indipendentemente dal luogo di residenza e di frequenza del corso di studi.

4 Lo studente fuori sede è tenuto, quale conferma dell'indicazione di "status" di residenza, a consegnare entro le scadenze rispettive del 1 e del 22 ottobre, copia del contratto di locazione, nel caso non usufruisca delle strutture residenziali dell'ESU.

5 Per tutti gli studenti, il contratto di locazione deve contemplare la presenza nell'alloggio dello studente richiedente, per un periodo non inferiore a dieci mesi nell'anno accademico.

In mancanza della documentazione prevista entro il termine perentorio di cui sopra, lo studente dichiaratosi fuori sede, sarà considerato pendolare. La posizione potrà essere aggiornata a fuori sede per coloro che consegnano al front office entro il 31 gennaio 2019 copia del regolare contratto di affitto.

6 Gli importi massimi della borsa di studio, erogata in due rate semestrali, sono i seguenti:

- a) studente fuori sede: euro 5.180,50
- b) studente pendolare: euro 2.859,00
- c) studente in sede: euro 1.955,50 più un pasto giornaliero gratuito

7 Nei casi di conferimento della borsa di studio per il settimo semestre dei corsi di laurea e di quinto semestre per i corsi di laurea magistrale, l'importo della borsa di studio e delle detrazioni per i servizi dell'ESU Venezia vengono attribuiti nella misura del 50% del loro valore.

8 La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti con ISEE rilasciato per le prestazioni del diritto allo studio universitario inferiore o uguale a euro 15.502,00. Per valori superiori la borsa viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo massimo.

9 Agli studenti fuori sede e pendolari è assicurata una quota parte in denaro non inferiore a euro 1.100,00 anche nel caso di applicazioni da parte dell'ESU Venezia delle tariffe relative all'alloggio. Per gli studenti a tempo parziale con status di pendolare o fuori sede, la quota parte in denaro non può essere inferiore a euro 550,00.

10 Per gli studenti beneficiari, pendolari o fuori sede, parte della borsa sarà erogata in servizi secondo quanto stabilito nell'accordo stipulato tra la Regione del Veneto e le Rappresentanze elettive degli studenti, come segue:

- a) studente pendolare: euro 2.459,00 ed un pasto al giorno da usufruire per l'intero anno solare 2019;
- b) studente fuori sede: euro 4.580,50 ed un pasto al giorno da usufruire per l'intero anno solare 2019.

In relazione ai servizi su indicati saranno versati in favore dell'Azienda regionale ESU Venezia, le seguenti quote detratte dal valore della borsa di studio:

- a) per i pasti dello studente fuori sede euro 600,00;
- b) per i pasti dello studente pendolare euro 400,00;
- c) per l'alloggio degli studenti fuori sede euro 1500,00 - l'eventuale conguaglio in relazione alla tipologia della stanza ed al periodo di permanenza nell'alloggio dell'ESU è effettuato direttamente dallo studente.
- d) per i pasti del dottorando di ricerca euro 400,00.

Sono fatti salvi eventuali accordi tra la regione del Veneto e le rappresentanze elettive degli studenti, in merito ad ulteriori definizioni delle tariffe in ragione della fruibilità dei servizi.

11 Lo studente beneficiario di una borsa di studio di importo ridotto secondo la formula succitata, nel caso riscontri una condizione economica del nucleo familiare peggiorata rispetto ai dati utilizzati per la formulazione dell'ISEE, può presentare idonea documentazione al fine di ottenere un importo di seconda rata di borsa più elevato.

12 Gli studenti che beneficiano di altre borse devono esercitare l'opzione per mantenere una sola borsa di studio. La presente disposizione non si applica nel caso di borse di studio erogate per integrare, con periodi di soggiorno all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei beneficiari.

13 Per gli studenti con impegno orario a tempo parziale, gli importi massimi della borsa di studio sono i seguenti:

- a) studente fuori sede: euro 2.590,25
- b) studente pendolare: euro 1.429,50
- c) studente in sede: euro 977,75

Per gli studenti con impegno orario a tempo parziale non si applicano le riduzioni per i servizi e gli importi succitati sono interamente erogati in denaro.

A questi importi si applica il meccanismo di riduzione di borsa in relazione all'ISEE rilasciato per le prestazioni del diritto allo studio universitario, come per tutti gli altri studenti, con garanzia di erogazione minima di euro 550 per i pendolari e fuori sede.

Per gli studenti iscritti a tempo parziale al settimo anno dei corsi di laurea triennale ed al quinto di laurea specialistica/magistrale, l'importo della borsa di studio non subirà riduzioni legate al 50% dell'importo assegnato, come invece previsto per le tipologie di cui al comma 6 del presente articolo.

Art. 8 Pubblicazione delle graduatorie e comunicazioni

1 La pubblicazione delle graduatorie avviene a mezzo affissione all'albo on line di ateneo e nelle pagine web di ateneo – sostegno allo studio.

Le graduatorie provvisorie degli aventi diritto iscritti al primo anno ed agli anni successivi al primo (per aventi diritto si intendono gli studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito senza distinzione tra vincitori di borsa ed idonei) verranno pubblicate entro il mese di ottobre 2018.

Entro il 15° giorno dalla data di effettiva pubblicazione della graduatoria provvisoria, potranno essere presentati eventuali ricorsi e/o segnalazioni di errore.

Le graduatorie definitive, con la distinzione tra studenti beneficiari, idonei ma non vincitori per mancanza di fondi ed esclusi per difetto dei requisiti, verranno pubblicate, di norma, entro il mese di novembre 2018.

2 Ogni comunicazione relativa al risultato del concorso, al pagamento della borsa di studio e del rimborso di tasse versate avverrà tramite la pubblicazione di avvisi all'albo ufficiale e nelle pagine web del Diritto allo studio.

Non è assicurata alcuna comunicazione specifica ai richiedenti i benefici, in quanto la consultazione delle pagine web dell'ateneo e dello SPIN rappresentano la puntuale fonte di informazione, anche di dettaglio, delle graduatorie e della situazione dei pagamenti.

Art. 9 Modalità di pagamento e requisiti richiesti ai vincitori del primo anno per il pagamento della seconda rata

1 Gli studenti beneficiari della borsa di studio e dei rimborsi di cui al presente bando potranno ritirare gli importi utilizzando la carta prepagata di ateneo.

La carta di ateneo è una carta conto, senza spese a carico dello studente, che grazie alla presenza dell'IBAN consente di ricevere direttamente l'accredito dei benefici evitando attese per l'incasso o la necessità di aprire un proprio conto corrente. Nessun pagamento potrà essere eseguito al di fuori di quanto previsto nel presente articolo, in quanto sono vietate corresponsioni in contante di somme superiori ai mille euro.

2 Le date di massima da tenere presente per gli accreditamenti sono:

- entro il mese di dicembre 2018 la prima rata di borsa per gli studenti (dichiarati assegnatari nella graduatoria definitiva) di tutti i corsi (che corrisponde al 50% dell'importo totale al netto delle detrazioni per i servizi);

- entro il mese di dicembre 2018 l'intera borsa di studio in rata unica agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, se assegnatari;

- entro il mese di marzo 2019 il rimborso della prima rata di tasse e contributi effettivamente pagata e della tassa regionale per il diritto allo studio;

- entro il mese di giugno 2019 la seconda rata di borsa per gli iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi e gli iscritti al primo anno che alla data del 15 maggio 2019 risultano aver superato i 20 CFU previsti per la maturazione della seconda rata;

- entro il mese di settembre 2019 la seconda rata semestrale di borsa per gli ulteriori studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, che abbiano conseguito i 20 crediti entro l'ultima data annuale per la maturazione della seconda rata, del 10 agosto 2019 (nel caso di studenti a tempo parziale 10 crediti alla stessa data del 10 agosto 2019);

3 Nel caso di borse di studio di importi fino a euro 1.955,50 si provvederà al pagamento in un'unica soluzione, ad eccezione dei beneficiari matricole.

Art. 10 Esonero dalla contribuzione

1 Gli studenti iscritti al primo anno fuori corso (di fatto iscritti al secondo semestre dell'ultimo anno per il quale è possibile ottenere la borsa di studio – vedi art.2 lettere a e b) sono parzialmente esonerati in quanto è dovuto il pagamento del 50% dei contributi universitari, calcolato in base alle condizioni economiche e di merito come definito nella deliberazione annuale per le tasse.

Tale disposizione si applica anche agli studenti borsisti del primo anno ed idonei non beneficiari, che non abbiano maturato il diritto al percepimento della seconda rata, come previsto al precedente art.9.

2 Sono totalmente esonerati dalla tassa di iscrizione, dai contributi scolastici e dalla tassa regionale per il diritto allo studio, gli studenti idonei o beneficiari della borsa di studio che frequentano i corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale (tranne i 200 euro aggiuntivi di contributi del percorso interateneo della facoltà di pianificazione) e di dottorato di ricerca. Si intende la frequenza per i primi sette semestri per i corsi di laurea e i primi cinque semestri per la laurea specialistica/magistrale.

Art. 11 Revoca della borsa di studio

1 Il beneficio della borsa di studio è revocato agli studenti del primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale che entro il 30 novembre 2019 non conseguano almeno 20 crediti; per gli studenti iscritti a tempo parziale, i crediti da conseguire entro il 30 novembre 2019, per non incorrere nella revoca della borsa di studio, sono 10.

Sono riconosciuti i crediti conseguiti nell'ambito del corso di studi dell'anno accademico di conseguimento della borsa e di quello successivo anche se diverso dal precedente.

2 La data del 30 novembre 2019 può essere differita fino al 31 marzo 2020 nei casi validamente documentati di disabilità temporanea.

3 Agli studenti in situazione di handicap non si applica l'istituto della revoca della borsa di studio.

4 In caso di revoca l'importo di borsa dovrà essere restituito nei modi e nei tempi comunicati dall'Università.

Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione al Servizio front office dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti rispetto a qualsiasi evento si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda rilevante ai fini dell'erogazione o della revoca della borsa di studio.

Art.12 I contributi per la mobilità internazionale

1 Subordinatamente alla disponibilità di risorse, possono beneficiare di contributi regionali per la mobilità internazionale per una sola volta per ciascun corso, gli studenti che siano risultati idonei o beneficiari nel concorso per l'assegnazione della borsa di studio iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale e ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. n.224/1999, che partecipano a programmi di mobilità internazionale nell'anno accademico 2018-19, a condizione che il periodo di studio all'estero trovi riconoscimento accademico in termini di crediti formativi nell'ambito del corso di studi in Italia, anche limitatamente alla predisposizione della prova finale.

Nel caso residuo risorse il contributo è attribuito anche a coloro che sono esclusi dal concorso per la borsa di studio a causa di condizioni economiche del nucleo superiori a quelle previste, ma presentano al CAAF il modulo di richiesta dei benefici per il solo esonero di tasse e contributi.

2 L'ordine di priorità nell'assegnazione dei contributi per mobilità internazionale è il seguente:

a) studenti vincitori di borsa di studio regionale nell'anno 2018-2019, in ragione della posizione di graduatoria;

b) studenti idonei ma non vincitori di borsa di studio regionale nell'anno 2018-2019, in ragione della posizione di graduatoria;

c) studenti in possesso nell'anno 2018-2019 dei requisiti di merito di cui al presente bando e di requisiti relativi alla condizione economica non eccedenti i 40% dei limiti stabiliti per l'idoneità alla borsa di studio, in ragione del maggior coefficiente di merito.

3 Per gli studenti vincitori o idonei di borsa di studio nell'anno accademico 2018-19 l'importo dell'integrazione regionale sarà pari a euro 500 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi; dall'importo dell'integrazione regionale sarà dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario. Per gli studenti di cui al precedente comma 2 lettera c) l'importo dell'integrazione è pari a euro 125 mensili.

E' previsto, in aggiunta all'integrazione succitata, il rimborso, a valere sui fondi regionali, delle spese di viaggio andata e ritorno sino a 100 euro per i Paesi europei e sino a 500 euro per i Paesi extraeuropei. Rimborso che sarà effettuato a seguito di presentazione dei titoli originali di viaggio.

La somma complessiva spettante agli studenti verrà erogata in due rate:

- a) una rata pari al 70% della somma complessiva prima dell'avvio del programma di mobilità o durante il programma di mobilità già avviato;
- b) una rata finale pari al 30% della somma complessiva al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma.

4 Nel caso di mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma, la rata iniziale assegnata allo studente, dovrà essere restituita dallo stesso all'Università e andrà ad accrescere il Fondo per la mobilità internazionale dell'anno accademico successivo.

5 La domanda si intende presentata a seguito di consegna dell'autocertificazione e del modulo di richiesta benefici al CAAF, nei tempi indicati per la borsa di studio e la riduzione tasse.

Allegati: n.1 requisiti di merito per gli studenti disabili
 n.2 requisiti di merito per studenti a tempo parziale

Allegato n.1

Requisiti di merito per gli studenti disabili

Per gli studenti portatori di handicap con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N.) pari o superiore al 66%, la durata di concessione della borsa di studio è pari a 9 semestri per i corsi di laurea e 7 semestri per i corsi di laurea specialistica e magistrale;

Agli studenti portatori di handicap non si applicano ne' la disposizione che subordina l'erogazione della seconda rata di borsa al raggiungimento di un certo numero di crediti entro il 10 agosto, ne' quella sulla revoca della borsa di studio.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti portatori di handicap iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale ex DM 509/1999 sono:

- a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 80% n.20 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
- a2) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100% n. 15 crediti come sopra;
- b1) per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 80% n.64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- b2) per il terzo anno, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100% n.48 crediti, come sopra;
- c1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% ed il 80% n. 108 crediti come sopra;
- c2) per il primo anno fuori corso per invalidità compresa tra 81 % ed il 100% n.81 crediti come sopra.
- d1) per il secondo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% ed il 80% n. 144 crediti come sopra;
- d2) per il secondo anno fuori corso per invalidità compresa tra 81 % ed il 100% n.108 crediti come sopra.

Per il conseguimento dei requisiti di merito degli studenti dei nuovi corsi lo studente portatore di handicap con invalidità pari o superiore al 66% potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- a1) n.4 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico per invalidità compresa tra il 66% ed il 80%;
- a2) n.3 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%;
- b1) n.9 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico per invalidità compresa tra il 66% ed il 80%;
- b2) n.7 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%;
- c1) n.12 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi per invalidità compresa tra il 66% ed il 80%;
- c2) n.9 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%.

La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale sono:

- a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 80% n.24 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- a2) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100% n. 18 crediti come sopra;
- b1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% ed il 80% n.64 crediti come sopra;
- b2) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100% n.48 crediti come sopra.
- c1) per il secondo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% ed il 80% n.96 crediti come sopra;
- c2) per il secondo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100% n.72 crediti come sopra.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica e magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.

Allegato n.2

Requisiti di merito per studenti a tempo parziale

I requisiti di merito per l'accesso alla borsa di studio richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea (triennale) di cui alla riforma ex D.M. n. 509/1999 sono i seguenti:

- per il secondo anno, 12 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il terzo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quarto anno, 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quinto anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il sesto anno, 110 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il settimo anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

I requisiti di merito richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale, sono i seguenti:

- per il secondo anno, 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il terzo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quarto anno, 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quinto anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Non è previsto l'utilizzo del bonus per il raggiungimento dei limiti di merito per gli studenti a tempo parziale.